

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 27 novembre 2007

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Flusilazol 250 g/l

Tipo di formulazione: EW emulsione, olio in acqua

2. Prodotti commerciali

Capitan 25 EW Numero di omologazione svizzero: B-4026
Paese di origine: Belgio
Numero di omologazione straniero: 8873-B
Titolari stranieri di autorizzazioni: Du Pont de Nemours (Belgium)

Capitan Numero di omologazione svizzero: D-4027
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: 4079-00
Titolari stranieri di autorizzazioni: Du Pont de Nemours

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura			
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi, oidio, ruggine della barbabietola da zucchero	Dosaggio: 0.8 l/ha	1
Colza	Marciume del colletto e dello stelo	Dosaggio: 1 l/ha	2
Colza	Mal dello sclerozio della colza	Dosaggio: 1 l/ha	3
Fumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 1 l/ha	4, 5

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 1 l/ha	4, 6
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha	4, 7
Frumento	Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha	4, 8
Frumento	Mal del piede dei cereali	Dosaggio: 1.2 l/ha	4, 9
Orzo	Macchie reticolate (elmintosporiosi), oidio dei cereali, rincosporiosi, ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha	10, 11

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Di regola solamente 1 trattamento a inizio infestazione.
- 2 = Al massimo 1 trattamento su varietà sensibili in caso di attacco fogliare visibile tra la fase dell'accestimento e la formazione di 7 stoloni (BBCH 20-27).
- 3 = Al massimo 1 trattamento da inizio fioritura alla piena fioritura (BBCH 61-65) su varietà sensibili.
- 4 = Al massimo 1 trattamento dal primo nodo all'inizio della fioritura (BBCH 31-61).
- 5 = Se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infezione.
- 6 = Dall'inizio dell'attacco.
- 7 = Su varietà poco sensibili, se oltre il 20 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate presenta sintomi d'infestazione (BBCH 37-61). Su varietà sensibili, dall'inizio dell'attacco.
- 8 = Nelle zone minacciate da septoriosi e in caso di varietà sensibili. Trattamento da inizio spigatura a inizio fioritura (BBCH 51-61).
- 9 = Al massimo 1 trattamento dall'inizio dell'allungamento dello stelo allo stadio fenologico di due nodi (BBCH 30-32) in avvicendamenti culturali molto ravvicinati e se oltre il 15-20 % dei culmi presenta sintomi di attacco.
- 10 = Al massimo 1 trattamento dal primo nodo all'inizio della spigatura (BBCH 31-51), se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infestazione.
- 11 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifi-

ca. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

27 novembre 2007

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch